

Bonus Pubblicità 2020: dal 1° al 30 settembre 2020 è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali effettuati o da effettuare nel 2020

Il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto, per il solo anno 2020, che il credito d'imposta in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni) sia concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".

Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2020, è venuto meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione. Il beneficio è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

E' stata, inoltre, prevista una nuova finestra temporale per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta, dal 1° al 30 settembre 2020. Restano comunque

valide le comunicazioni presentate nel mese di marzo 2020.

Misure di sostegno alle imprese, norme fiscali e interventi in materia di lavoro del Decreto “Rilancio”: diffuso un nuovo quesitario

Misure di sostegno alle imprese e all’economia, norme fiscali e interventi in materia di lavoro e politiche sociali, editoria. Sono questi i temi affrontati dalla circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 (“multiquesito”), che fa seguito agli altri documenti di prassi e chiarimento già pubblicati tra maggio e agosto 2020 sulle principali misure del D.L. Rilancio. Il documento di prassi risponde ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle norme contenute nel D.L. Rilancio (Decreto legge n. 34/2020) convertito in legge con modifiche.

In Gazzetta il Decreto

“agosto”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, Suppl. Ordinario n. 30/L, il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n.104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia». In vigore dal 15/08/2020

Superbonus del 110%. Il provvedimento e il modello per la cessione del credito e lo sconto in fattura

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 è stato approvato il modello denominato «Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica», con il quale i soggetti beneficiari delle citate detrazioni comunicano all'Agenzia delle entrate le opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del Decreto Rilancio.

La suddetta Comunicazione deve essere inviata all'Agenzia delle entrate esclusivamente con modalità telematiche, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata, dal beneficiario della detrazione (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) ovvero dall'amministratore del condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici), anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.

Superbonus del 110%, la circolare delle Entrate. Pronte le regole ed il modello per la cessione

Possono accedere al Superbonus del 110% anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell'immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione. Via libera al Superbonus anche per imprenditori e autonomi sulle unità immobiliari all'interno di condomini per i lavori sulle parti comuni. Rientrano inoltre nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione). Sono solo alcuni dei chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare n. 24/E sull'incentivo introdotto con il D.L. Rilancio. Viene approvato, inoltre, col provvedimento di oggi del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, (dell'8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020) il modello di Comunicazione che consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell'opzione per cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.

Adozione della nuova versione dei principi di revisione internazionali ISA in vigore per i bilanci 2020

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 153936 del 3 agosto 2020, sono state adottate le nuove versioni dei principi di revisione internazionali ISA Italia n. 200, n. 210, n. 220, n. 230, n. 240, n. 250, n. 260, n. 265, n. 300, n. 315, n. 320, n. 330, n. 402, n. 450, n. 500, n. 540, n. 550, n. 580, n. 610, n. 700, n. 701 e n. 705, preceduti dalla nuova versione dell'Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati. Le nuove versioni entrano in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2020 o successivamente.

Bonus investimenti. Il trasferimento della struttura produttiva all'interno di territori agevolati del Mezzogiorno con la medesima

intensità di aiuto non è causa di decadenza o rideterminazione dell'agevolazione

Il trasferimento della struttura produttiva (composta, anche, da beni agevolati con il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno) all'interno dei territori agevolati, con la medesima intensità di aiuto, non configura ipotesi di decadenza o rideterminazione del citato *Bonus* investimenti. Ciò in quanto, alle citate condizioni, può dirsi rispettata la clausola prevista dal richiamato comma 105 dell'articolo 1, della Legge n. 208 del 2015 (ovvero che i beni rimangano «entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione» in una struttura produttiva che ha diritto all'agevolazione). Questo è quanto affermato dall'Agenzia delle entrate con la [risposta ad interpello n. 251 del 6 agosto 2020](#).

[Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 251 del 6 agosto 2020](#), con oggetto: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Trasferimento della struttura produttiva (composta, anche, da beni agevolati) all'interno dei territori agevolati con

la medesima intensità di aiuto – Cause di decadenza o rideterminazione del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno – Esclusione – Ragioni

[Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017](#), con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'[articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18](#) – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d'imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all'agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

[Le prime istruzioni per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016:](#) «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili - Esemplicazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d'imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore

Italia-Giamaica. In Gazzetta la legge di ratifica dell'Accordo per eliminare le doppie imposizioni



Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 5 agosto 2020 la [legge 17 luglio 2020, n. 93](#), recante: «*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.*».

L'Accordo in esame s'inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, volti a realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di costituire un quadro giuridico di riferimento che consenta alle imprese italiane di operare in

Giamaica in condizioni pienamente concorrenziali e di intrattenere rapporti economici e finanziari con soggetti di tale Paese in condizioni paritarie o concorrenziali rispetto agli altri investitori esteri, garantendo contestualmente gli interessi generali tutelati dall'amministrazione finanziaria italiana. La [relazione illustrativa](#) evidenzia, altresì, che la struttura dell'Accordo si conforma agli standard più recenti del modello elaborato dall'OCSE, pur accettando l'inserimento di alcune disposizioni ispirate al modello di convenzione predisposto dall'ONU, nel quadro di un necessario compromesso con le richieste della controparte, caratterizzata da un diverso grado di sviluppo. Il testo dell'Accordo accoglie inoltre gli elementi costituenti il livello minimo del progetto OCSE-G20 *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) inseriti nella Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, firmata dall'Italia il 9 giugno 2017, e sono state recepite talune altre raccomandazioni e migliori prassi mutate dallo stesso progetto. L'Accordo si compone di 32 articoli e di un Protocollo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.

[Link al testo della Legge 17 luglio 2020, n. 93](#), recante: «*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.*», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 5 agosto 2020

[Link al testo delle relazioni \(illustrativa e tecnica\)](#) al disegno di legge n. 1767 (A.C.) di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il

Italia-Colombia. In Gazzetta la legge di ratifica della Convenzione per eliminare le doppie imposizioni

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020 la legge 17 luglio 2020, n. 92, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018».

La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018, disciplina gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche e finanziarie poste in essere con tale Paese, mirando all'eliminazione di fenomeni di doppia imposizione e ad un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2020

In questo numero:

- la motivazione ad abundantiam nelle sentenze dei giudici tributari;
- la classificazione reddituale dei proventi erogati dalle ASL in favore dei medici di continuità assistenziale (guardie mediche) con rapporto di lavoro a tempo determinato (c.d. sostituti);
- il diniego della pace fiscale sull'asserito presupposto che l'atto non sarebbe impositivo;
- il coordinamento del primato del diritto comunitario con il principio dell'autorità di cosa giudicata applicabile nei procedimenti nazionali;
- la notificazione presso ufficio dell'Agenzia delle Entrate non territorialmente competente;
- la responsabilità verso l'ex amministratore di S.r.l. cancellata dal registro delle imprese;
- l'applicazione del principio "generale" della scissione degli effetti della notificazione degli atti impositivi;
- la Flat tax per i pensionati neo residenti;
- la fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto "Rilancio" (ulteriori chiarimenti nella forma di risposte a quesiti).

Cessione onerosa di

**fabbricati da demolire
effettuata dopo cinque anni
dall'acquisto. Sussiste una
differenza tra destinazione
edificatoria originariamente
conferita all'area (che può
essere plusvalente) e
destinazione ripristinata
(non plusvalente) conseguente
alla demolizione di un
edificio**

Se su un'area insiste un qualsivoglia fabbricato, la stessa area deve dirsi già edificata e non può essere ricondotta alla previsione di area «suscettibile di utilizzazione edificatoria» di cui all'articolo 67 del TUIR, atteso che la potenzialità edificatoria si è già consumata. Questi i principi espressi dalla Corte di cassazione resi nell'ambito di contenziosi vertenti su diverse fattispecie, tra cui anche l'ipotesi della cessione di fabbricati ricadenti in un piano di recupero (cfr. sentenza n. 9606 del 5 aprile 2019).

Pertanto, in considerazione dell'indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità, da ritenersi consolidato, e tenuto conto dei pareri dell'Avvocatura generale dello Stato, devono considerarsi superate le indicazioni contenute nella risoluzione n. 395/E del 2008. Queste le istruzioni impartite nella circolare n. 23 del 29 luglio 2020, con il quale

l'Agenzia delle Entrate prende finalmente atto, che se la cessione ha ad oggetto un fabbricato, a prescindere se sia destinato alla demolizione, occorrerà rifarsi sempre al regime fiscale proprio di tale bene e non a quello relativo ai terreni.

Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi. In consultazione sul sito dell'Agenzia la bozza di circolare, fino al 14 settembre è possibile inviare contributi

È aperta sul sito dell'Agenzia delle Entrate una consultazione pubblica sulla bozza di circolare sulla "Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi". Fino a lunedì 14 settembre gli operatori potranno visionare la bozza e inviare le loro osservazioni e proposte via email all'indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

L'Agenzia terrà conto dei contributi per la stesura della circolare definitiva. Lo scopo, infatti, è quello di

condividere con gli operatori le scelte affrontate nella circolare.

Attività di produzione e commercializzazione di marmellata di agrumi. Non applicabile, in ogni caso, il regime speciale IVA per l'agricoltura

All'attività di produzione e commercializzazione di marmellata effettuata utilizzando esclusivamente frutti di propria coltivazione, non essendo le confetture incluse tra i prodotti elencati nella citata Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, ai fini IVA non è possibile applicare il regime speciale di cui al citato articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972. Si applicano, dunque, le modalità ordinarie proprie del regime analitico con applicazione dell'Iva sui corrispettivi con aliquota del 10% prevista dalla Tabella A, Parte III, n. 73), allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Diffusa la guida al Superbonus del 110%. Gli interventi agevolati, a chi spetta, come si può utilizzare

Superbonus al 110% in chiaro con la guida dell'Agenzia delle Entrate che spiega attraverso una ricca carrellata di casi pratici, tutto quello che c'è da sapere sull'agevolazione introdotta dal D.L. "Rilancio". L'incentivo consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l'efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità introdotta dal D.L. "Rilancio" di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest'ultimo di cederlo ulteriormente.

Pensionati che dall'estero trasferiscono la residenza nei piccoli Comuni del Sud o nelle zone del terremoto del

2016 e del 2017. Le regole per l'utilizzo del regime sostitutivo (al 7%) sui redditi prodotti all'estero



Diffuse le [istruzioni dell'Agenzia delle Entrate](#) per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti rientranti nella zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, **persone fisiche non residenti titolari di redditi da pensione di fonte estera**, beneficiando in tal modo di un'imposta sostitutiva **pari al 7% da applicarsi ai redditi prodotti all'estero**. L'opzione per l'imposta sostitutiva si applica fino ad un **massimo di dieci periodi d'imposta** a partire da quello di prima opzione, a patto che non si verifichino le condizioni che possono determinarne la revoca. I contribuenti che intendono accedere al regime opzionale in esame, a partire dal 2019, **dovranno esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi da presentare nel**

2020.

Il nuovo regime agevolato, introdotto con la Legge di bilancio 2019, è finalizzato a favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento in taluni comuni del Mezzogiorno o rientranti nella zone colpite dai recenti eventi sismici con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di fonte estera. Ora, in vista dell'approssimarsi della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, con [circolare n. 21 del 17 luglio 2020](#) , l'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sul perimetro applicativo del regime fiscale sostitutivo, le modalità di esercizio e revoca dell'opzione, la cessazione degli effetti, le [modalità di versamento dell'imposta sostitutiva](#) nonché la fonte informativa per individuare i Comuni aventi le caratteristiche previste dalla norma.

Ambito soggettivo di applicazione

Possono optare per il regime fiscale previsto dall'articolo 24-ter del TUIR le persone fisiche non residenti titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri che si trasferiscono nei comuni appartenenti ai territorio sopra indicati. A tal fine, non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l'accesso al regime è consentito **sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all'estero** per il periodo indicato dalla norma e a condizione che l'ultima residenza **sia stata in un Paese con il quale sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa** in ambito fiscale.

Nella circolare chiarito che si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di

assegni ad essi equiparati erogati “*esclusivamente da soggetti esteri*”. Rientrano in tale nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo). L’espressione normativa «**le pensioni di ogni genere**» porta a considerare ricomprese nell’ambito di operatività del citato comma 2 dell’articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità *una tantum* (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.

Ambito oggettivo di applicazione

Il regime sostitutivo in esame consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, calcolata in via forfettaria, **con aliquota del 7 per cento** per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del TUIR. Quest’ultima disposizione stabilisce che «*i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato*». Restano, dunque, **esclusi dall’assoggettamento a imposta sostitutiva** e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti **tutti i redditi prodotti in Italia** dai soggetti che si siano trasferiti in Italia ed abbiano optato per il

regime fiscale in esame.

Opzione per l'imposta sostitutiva

Nel [documento di prassi](#) precisato che l'opzione è valida sia se esercitata con la dichiarazione annuale presentata nei termini ordinari, sia se esercitata con la dichiarazione tardiva e o integrativa/sostitutiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario. Inoltre ammessa, qualora il contribuente abbia versato l'imposta sostitutiva entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi, la possibilità di avvalersi dell'**istituto della remissione *in bonis*** esercitando l'opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Pertanto, qualora il contribuente sia in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 24-ter del TUIR ed abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta, può "sanare" l'omessa indicazione dell'opzione nella dichiarazione annuale entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta successivo.

Durata del regime opzionale e revoca

Il periodo di validità massima del regime è **pari a dieci anni** e si applica nel periodo di imposta in cui il soggetto diventa fiscalmente residente in Italia e per gli ulteriori nove periodi di imposta. Di conseguenza, il contribuente che ha già trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2019, potrà beneficiare dell'imposizione sostitutiva a partire da

tale annualità e fino al 2028 (incluso), senza possibilità di rinnovare l'opzione alla scadenza. A tal proposito, l'Agenzia ricorda che "trattandosi di una scelta facoltativa del contribuente, l'opzione per l'imposta sostitutiva in esame è **liberamente revocabile** anche prima della scadenza del regime prevista dalla norma". La revoca è effettuata dal contribuente con le stesse modalità previste per l'esercizio dell'opzione, ovvero mediante presentazione della dichiarazione relativa all'ultimo periodo di imposta di validità dell'opzione. Ad esempio, spiega la [circolare](#) "se a febbraio 2019 una persona fisica trasferisce la propria residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni aventi le caratteristiche per beneficiare del regime in esame e, sempre nel 2019, decide di revocare l'opzione già a partire dal 2020, in tale ipotesi, nella medesima dichiarazione relativa al 2019 (da presentare nel 2020), egli potrà esercitare l'opzione per il solo periodo di imposta 2019 e, contestualmente, indicare nell'apposito quadro la revoca della stessa a partire dal periodo di imposta 2020".

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21 E del 17 luglio 2020](#), con oggetto: FLAT TAX PER I PENSIONATI NEO RESIDENTI – Rientro dei titolari di pensioni estere – Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno o in comuni rientranti nella zone colpite dai recenti eventi sismici – Ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Modalità di esercizio dell'opzione – Esclusione di uno o più stati esteri – Cessazione degli effetti, revoca dell'opzione e decadenza dal regime – Esonero dall'obbligo di monitoraggio, dal pagamento dell'IVIE e dell'IVAFE – Ipotesi di decesso del neo residente – Art. 24-ter del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 1, lett. a), del

[D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 e successivamente e dall'art. 9-ter, comma 1, D.L. 24/10/2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/12/2019, n. 156 – Allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189, convertito con modifiche dalla Legge 15/12/2016, n. 229 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878/2019](#)

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 19 E del 21 aprile 2020](#), con oggetto: FLAT TAX PER I PENSIONATI NEO RESIDENTI – Riscossione – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

[Modalità applicative dell'imposta sostitutiva al 7% sui redditi prodotti all'estero](#)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878/2019: «Modalità applicative del regime di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 \(TUIR\)»](#)

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20 del 2020

In questo numero:

- la tutela del legittimo affidamento;
 - le misure fiscali a favore delle imprese editoriali del Decreto “Rilancio”;
 - la notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica via posta;
 - la detrazione Irpef prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i soci di cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
 - gli acconti generici e la variazione IVA in presenza di prestazioni soggette a differenti aliquote;
 - i crediti d'imposta per adeguamento Covid e sanificazione (comunicazione delle spese e circolare con i primi chiarimenti).
-

Contributo a fondo perduto. Dall'Agenzia delle entrate un nuovo set di risposte

Come si calcola il calo del fatturato ai fini del contributo a fondo perduto, previsto dal DL Rilancio, in determinate situazioni? Il contributo vale anche per le società in liquidazione? Come restituire il contributo senza sanzioni in caso di errori? Sono alcuni dei quesiti sollevati dagli operatori a cui l'Agenzia delle entrate fornisce una risposta nella circolare n. 22/E pubblicata oggi (21 luglio 2020), che

aggiunge nuovi chiarimenti in merito a casi specifici dopo quelli già forniti con la circolare 15/E del 13 giugno 2020.

Fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Rilancio”. Ulteriori chiarimenti nella forma di risposte a quesiti

Al fine di soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento, con circolare n. 22 E del 21 luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori indicazioni nella forma di risposte a quesiti.

Decreto “Rilancio” convertito in legge in Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, Suppl. Ordinario n. 25/L, la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Autoveicoli, motoveicoli, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso senza IVA. Le modalità di controllo preventivo da parte del Fisco per l'immatricolazione o la voltura

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 17 luglio 2020, prot. n. 265336 stabilite le modalità e i termini delle verifiche che gli uffici dell'Agenzia delle entrate devono effettuare in talune ipotesi in cui non è previsto versamento dell'IVA con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".

Decreto "Semplificazione"

2020 in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, Suppl. Ordinario n. 24, il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale».

Bonus e contributi Covid-19. Ammesse anche le micro e piccole imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019

È stata pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 2 luglio 2020 la "Comunicazione della Commissione, Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (2020/C 218/03)

Nella comunicazione di modifica del "Quadro temporaneo europeo per gli aiuti di Stato" evidenziato che: «6. La Commissione ritiene pertanto opportuno includere nel quadro temporaneo aiuti di Stato a favore di tutte le microimprese e le piccole imprese, anche se dovessero rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà finanziarie (1) al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora

oggetto di un piano di ristrutturazione). Tenuto conto delle loro dimensioni limitate e del loro limitato coinvolgimento nelle operazioni transfrontaliere, la Commissione ritiene che gli aiuti di Stato alle microimprese e alle piccole imprese siano meno idonei a falsare la concorrenza nel mercato interno e ad incidere sugli scambi all'interno dell'UE rispetto agli aiuti di Stato concessi alle medie e grandi imprese.

OIC pubblica in consultazione la bozza della comunicazione sulla modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali

L'OIC ha deciso di pubblicare in consultazione la bozza di comunicazione "Modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali", emanata anche in relazione alla pandemia da Covid 19.

Decreto Rilancio: il Senato

approva in via definitiva

Il Senato, ha approvato, con 159 voti favorevoli e 121 contrari, il ddl n. 1874, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza da COVID-19, nel testo licenziato dalla Camera.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19 del 2020

In questo numero:

- le società non operative;
- l'esegesi del contenuto della sentenza della C.T.;
- la rivalutazione gratuita dei beni d'impresa per le società che operano nel settore alberghiero e termale;
- la "contestualizzazione" dei risultati di Gerico;
- la natura della violazione (formale o sostanziale) consistente nella dichiarazione di un credito IVA superiore a quello spettante non utilizzato;
- l'individuazione e quantificazione delle indennità di trasferta dei cd. dipendenti "cantieristi";
- l'iter notificatorio in caso di assenza temporanea del destinatario ex art. 140 c.p.c. della cartella;
- la cd. Tax credit vacanze (le regole di utilizzo);
- la cessione dei Bonus affitti;
- la guida Inps 2020 alla compilazione del quadro "RR" del modello Redditi PF.

Cessione dei bonus affitti dei decreti Cura Italia e Rilancio. Istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte del cessionario

l'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 39 E del 13 luglio 2020, per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d'imposta ricevuti, tramite modello F24, ha istituito i seguenti codici tributo:

“6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;

“6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.

Reddito di lavoro autonomo. La cessione del contratto di

leasing attratta a tassazione. Il Fisco la equipara alla cessione di «elementi immateriali»

Il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di leasing relativo ad un immobile utilizzato per l'esercizio dell'attività professionale, configura una cessione di «elementi immateriali», attratta a tassazione ai sensi del comma 1-quater dell'articolo 54 del TUIR. Il corrispettivo sopracitato, per effetto dell'articolo 17, comma 1, del TUIR, la lettera g-ter), secondo cui «i corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione», può essere assoggettato a tassazione separata (cfr. circolare 4 agosto 2006, n. 28/E). È quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 209 del 13 luglio 2020.

Crediti d'imposta per adeguamento Covid e sanificazione. Pronto il Provvedimento che approva il modello e le istruzioni e

pubblicata la circolare con i primi chiarimenti

Sono disponibili, in un provvedimento firmato oggi (10 luglio 2020) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d'imposta introdotti dal Dl Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Pubblicata sul sito delle entrate anche la Circolare 20/E con la quale l'Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d'imposta.

Il Decreto Rilancio con le modifiche introdotte dalla Camera

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dalla Camera dei deputati

Iter – Approvato dalla Camera dei deputati il 9 luglio 2020 – Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato della Repubblica il 9 luglio 2020.

Link al testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

La Camera ha approvato il Decreto Rilancio. L'esame passa al Senato

Nella seduta di giovedì 9 luglio, con 278 voti favorevoli e 187 contrari, la Camera dei deputati ha approvato il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (A.C. 2500-A/R)

Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.